



Le misure adottate a seguito dell'emergenza Coronavirus (COVID-19) per il mondo dell'istruzione (scuola, istruzione e formazione professionale, università, Istituzioni AFAM)

23 luglio 2020

A seguito dell'emergenza da Coronavirus (COVID-19), sono state sospese, dal 5 marzo 2020, su tutto il territorio nazionale, le attività didattiche in presenza nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, nelle istituzioni AFAM. Al contempo, è stata attivata la didattica a distanza. Successivamente, è stato consentito, in particolare, pur nel rispetto delle norme di distanziamento fisico, lo svolgimento in presenza degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo.

Per fronteggiare tale situazione, sono stati assunti diversi interventi volti a contemperare la tutela della salute degli studenti e del personale scolastico e universitario con la salvaguardia del diritto allo studio, al contempo garantendo gli stessi da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione delle attività didattiche in presenza.

Nel prosieguo, sono state presentate le Linee guida per la ripresa in sicurezza dell'a.s. 2020/2021 e sono state assunte le prime previsioni legislative a ciò finalizzate.

Le misure per il contenimento della diffusione del virus

Le prime misure attuate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 erano recate dal [D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 \(L. 13/2020\)](#) che, allo scopo di evitare la diffusione del virus nei comuni o nelle aree nei quali risultava positiva almeno una persona per la quale non si conosceva la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi era un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del virus, aveva previsto la possibilità di **sospensione**, con DPCM, **del funzionamento dei servizi educativi dell'infanzia, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione** e degli istituti di **formazione superiore**, compresa quella universitaria, **salvo le attività formative svolte a distanza**, nonché la sospensione dei **viaggi di istruzione**, sia sul territorio nazionale, sia all'estero (art. 1, co. 2, lett. d) ed f).

A seguire, erano dunque intervenuti vari DPCM che avevano progressivamente dettagliato ed esteso, in termini temporali e territoriali, tali previsioni.

In particolare, il [DPCM 4 marzo 2020](#) aveva stabilito che sull' **intero territorio nazionale**, a decorrere **dal 5 marzo 2020** (e fino al 15 marzo 2020) erano **sospesi**, fra l'altro, i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le università e le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Erano **esclusi dalla sospensione** i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Erano, inoltre, sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (art. 1, co. 1, lett. d) ed e)).

Lo stesso DPCM ha, inoltre, previsto – con disposizioni poi presenti, salvo qualche variazione, in tutti i successivi DPCM - che, per tutta la durata della sospensione, i dirigenti scolastici dovevano attivare modalità di **didattica a distanza** avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità e che nelle università e nelle Istituzioni AFAM le attività didattiche o curriculari potevano essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, devono assicurare, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il **recupero** delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali

al completamento del percorso didattico (art. 1, co. 1, lett. da g) a i)).

Tali sospensioni erano state dapprima confermate (dall'8 marzo 2020 al 15 marzo 2020) dal [DPCM 8 marzo 2020](#) (art. 2, co. 1, lett. h), e art. 5, co. 1) e successivamente prorogate (dal 10 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020) dal [DPCM 9 marzo 2020](#) (che aveva esteso all'intero territorio nazionale le misure previste per la regione Lombardia e altre 14 province dall'art. 1 del medesimo [DPCM 8 marzo 2020](#), tra cui anche la sospensione delle riunioni degli **organi collegiali** in presenza e la previsione secondo cui gli enti gestori provvedevano ad assicurare la **pulizia** degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi).

Successivamente, il **D.L. 25 marzo 2020, n. 19** ([L. 35/2020](#)) ha previsto che, su specifiche parti o, occorrendo, su tutto il territorio nazionale, può essere disposta, con DPCM, per **periodi predeterminati**, ciascuno di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte **fino al 31 luglio 2020** (termine dello stato di emergenza dichiarato con [delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020](#)), e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento, ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del virus, la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia, delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, delle attività delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ferma restando la possibilità di svolgimento delle attività con modalità a distanza, nonché la sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, sia sul territorio nazionale sia all'estero (art. 1, co. 2, lett. p e q) e art. 2, co. 1).

Ha, altresì, disposto l'abrogazione, salvo alcune disposizioni, del D.L. 6/2020 (art. 5, co. 1).

Si sono, dunque, succeduti vari altri DPCM che hanno confermato senza soluzione di continuità le sospensioni indicate.

Qualche variazione è intervenuta, limitatamente alla formazione superiore, con il [DPCM 26 aprile 2020](#) che, confermando la **sospensione** (fino al 17 maggio 2020) dei servizi educativi per l'infanzia, nonché delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e nelle istituzioni AFAM – con esclusione dei corsi di formazione specifica in medicina generale –, e la **prosecuzione delle attività didattiche a distanza**, ha previsto che, a decorrere **dal 4 maggio 2020**, nelle università e nelle istituzioni AFAM potevano essere svolti **esami, tirocini, attività di ricerca** e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed **esercitazioni**, ed era altresì, consentito l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi fosse un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che fossero adottate **misure organizzative di prevenzione e protezione**, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al « [Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione](#)» pubblicato dall'INAIL

E', poi, intervenuto il **D.L. 16 maggio 2020, n. 33** ([L. 74/2020](#)) che ha previsto che le attività dei servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni AFAM, di corsi per le professioni sanitarie e università per anziani sono svolte con modalità definite con DPCM ai sensi del D.L. 19/2020 (art. 1, co. 13).

In prima attuazione, il [DPCM 17 maggio 2020](#) ha confermato, sostituendolo, quanto previsto dal DPCM 26 aprile 2020 (art. 1, co. 1, lett. q), r), s), t)).

Successivamente, ferme restando **fino al 14 luglio 2020** la maggior parte delle sospensioni e le altre disposizioni per il contenimento del contagio recate dal DPCM 17 maggio 2020, il [DPCM 11 giugno 2020](#) ha però disposto che, **dal 15 giugno 2020**, sono **esclusi dalla sospensione** gli **esami di qualifica dei percorsi di leFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni**, nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al già citato «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Inoltre, dalla medesima data, le **riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza** sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati.

Nel periodo di sospensione e nel periodo di chiusura delle scuole, l'ente proprietario dell'immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l' **organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali**, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività devono essere svolte con l'ausilio di personale

qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. **Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati.**

Inoltre, nelle università e nelle istituzioni AFAM possono svolgersi anche **attività seminariali**, alle condizioni già previste dal DPCM 26 aprile 2020 (art. 1, co. 1, lett. q), r), s), t)).

Le disposizioni del nuovo DPCM hanno sostituito quelle del DPCM 17 maggio 2020 e (originariamente efficaci fino al 14 luglio 2020) sono poi state **prorogate fino al 31 luglio 2020** dal [DPCM 14 luglio 2020](#).

Le misure per contrastare gli effetti del contenimento

1. Gli interventi specifici per il mondo della scuola

A seguito della sospensione dell'attività didattica in presenza, il [D.L. 2 marzo 2020, n. 9](#) aveva introdotto disposizioni relative alla validità dell'anno scolastico (art. 32), all'assistenza agli alunni con disabilità (art. 9), alla disciplina applicabile in relazione ai viaggi di istruzione sospesi (art. 28, co. 9), alla presa di servizio dei vincitori della procedura per l'internalizzazione dei servizi di pulizia nelle scuole (art. 20).

Le previsioni recate dal D.L. 9/2020 sono poi state inserite, durante l'esame parlamentare, in alcuni casi con modifiche, nel [D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), al contempo prevedendo, nella relativa legge di conversione (L. 27/2020), l'abrogazione dello stesso D.L. 9/2020, con salvaguardia degli effetti giuridici da esso prodotti.

Pertanto, il [D.L. 18/2020](#), nel testo come convertito in legge ([L. 27/2020](#)):

- ha previsto che, qualora le scuole del sistema nazionale d'istruzione non potevano effettuare almeno 200 giorni di lezione (previsti a regime), **l'a.s. 2019-2020 conservava comunque validità**. Erano del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio (art. 121-ter);
- ha disposto che la **valutazione degli apprendimenti**, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta a distanza nell'a.s. 2019/20, produceva gli stessi effetti della valutazione in presenza (art. 87, co. 3-ter);
- ha incrementato di **€ 85 mln** per il 2020 le risorse destinate all'**innovazione digitale** e alla didattica laboratoriale. L'incremento è stato destinato: per **€ 10 mln**, a consentire alle scuole statali di dotarsi di piattaforme e di **strumenti digitali** utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità; per **€ 70 mln**, a mettere a disposizione degli **studenti meno abbienti**, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle medesime piattaforme, nonché alla necessaria connettività di rete; per **€ 5 mln** a **formare il personale scolastico** sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. Le scuole possono comunque utilizzare le risorse loro assegnate per le piattaforme e gli strumenti digitali, qualora superiori alle necessità riscontrate, anche per le altre due finalità (art. 120, co. 1-3, 5-5-bis, 6 e 7).

Gli 85 milioni di euro sono stati ripartiti con [DM 26 marzo 2020, n. 187](#). In particolare, la premessa del DM faceva presente che si era ravvisata l'utilità di tener conto dello status socio-economico delle famiglie degli studenti di cui all' **indicatore OCSE ESCS** (*Economic, Social and Cultural Status*, che definisce lo status sociale, economico e culturale delle famiglie degli studenti che partecipano alle prove INVALSI e ad altre ricerche internazionali), misurato con riferimento a ciascuno studente, piuttosto che del dato generico reddituale regionale ISTAT riferito a tutti i cittadini e alle famiglie residenti, indipendentemente dal loro legame con le scuole e, peraltro, non disponibile a livello di singole istituzioni scolastiche e aree territoriali, che, ancorché all'interno della stessa regione, presentano notevoli differenze socio-economiche.

Ha disposto, dunque, che le risorse erano assegnate a ciascuna scuola – nei termini di cui all' [Allegato 1](#) – tenendo conto, per il riparto dei **€ 70 mln**, del **numero degli studenti** derivanti dall'Anagrafe nazionale degli studenti rilevato per l'a.s. 2019-2020, in misura ponderale pari al **30%**, e dello **status socio-economico delle famiglie** degli studenti – dato ESCS, come rilevato dall'INVALSI -, in misura ponderale pari al **70%** (in considerazione del riferimento agli studenti meno abbienti) e, per il riparto di **€ 10 mln** e di **€ 5 mln**, dei medesimi elementi, in misura ponderale pari, per ciascuno, al **50%** (in considerazione della diversa finalità perseguita).

Ha disposto, altresì, che le istituzioni scolastiche statali potevano stipulare appositi **accordi di rete**, anche attraverso l'ampliamento di reti già esistenti, per l'utilizzo ottimale delle dotazioni per la didattica a distanza.

Ancora, il DM ha disposto che, **sempre** per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, le risorse di cui al [DM 28 marzo 2019, n. 279](#), concernente le risorse in conto capitale per il 2019 e il 2020 destinate al Piano nazionale per la scuola

digitale, erano incrementate di **€ 2 mln**, a valere sulle risorse stanziare per l'anno 2020 dall'art. 1, co. 62, secondo periodo, della L. 107/2015.

Infine, ha previsto la predisposizione di una **relazione di monitoraggio** entro **3 mesi** dalla data di efficacia del decreto .

In argomento, si ricorda, inoltre, che il 17 aprile 2020 era stata data notizia, sul sito del Ministero, dell'arrivo di altri **80 mln da risorse PON** per l' **acquisto di pc e tablet nelle scuole del I ciclo**.

L'avviso per la partecipazione, emanato con [nota Prot. 4878 del 17 aprile 2020](#), precisava che l'obiettivo era quello di dotare le scuole del I ciclo di istruzione di devices da assegnare, nella fase emergenziale, in comodato d'uso gratuito agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Evidenziava, altresì, che, superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche. Sono state ammesse a partecipare - dalle ore 10 del 20 aprile 2020 alle ore 15 del 27 aprile 2020 - le **istituzioni scolastiche statali** del I ciclo di istruzione nonché, in virtù degli specifici Accordi vigenti, le istituzioni scolastiche afferenti al I ciclo di istruzione, ubicate nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Ciascuna candidatura non poteva superare l'importo complessivo di € 13.000. Sempre l'avviso prevedeva che l'elenco delle scuole a cui assegnare le risorse sarebbe stato compilato sulla base degli indicatori socio-economici, del tasso di deprivazione territoriale, del livello di disagio negli apprendimenti e del tasso di abbandono scolastico.

Le [graduatorie](#) sono state pubblicate sul sito del Ministero il 29 aprile 2020. Il [comunicato stampa](#) – nel quale è riportata anche la tabella che indica le risorse assegnate a ciascuna regione – fa presente che "Le scuole che hanno aderito sono state 4.905, pari all'87,2% dei 5.625 istituti che potevano partecipare, per un totale di finanziamenti che saranno assegnati pari a 63.679.174,05 euro. Hanno partecipato con la totalità delle scuole del proprio territorio la Regione Molise e la Provincia Autonoma di Trento. La Lombardia è la Regione a cui è stata assegnata la più alta quota di risorse, 8.172.708,71 euro. Seguono la Campania, con 8.159.729,49 euro, la Sicilia, che riceverà 7.012.685,56 euro, il Lazio, con 5.116.524,41 euro. Le risorse residue non assegnate verranno riutilizzate. In particolare, il Ministero sta lavorando ad avvisi specifici per le scuole del secondo ciclo e per i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), sempre per le dotazioni tecnologiche".

- ha stanziato **€ 2 mln** per il **2020** a favore delle **scuole paritarie** per la dotazione di piattaforme e strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza e per i dispositivi digitali individuali da mettere a disposizione degli studenti meno abbienti. Le risorse devono essere ripartite con gli stessi criteri utilizzati per le scuole statali (art. 120, co. 6-*bis* e 7);
- ha autorizzato le **scuole statali** a sottoscrivere, per l'a.s. 2019-2020, **contratti** sino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2020) con **assistenti tecnici**, nel limite complessivo di **1.000 unità**, al fine di assicurare anche nelle **scuole dell'infanzia** e in quelle del **primo ciclo** la funzionalità della strumentazione informatica, nonché il supporto all'utilizzo delle piattaforme di **didattica a distanza** (art. 120, co. 4-7).

Al riparto degli **assistenti tecnici** si è proceduto con il medesimo [DM 26 marzo 2020, n. 187](#). Al riguardo, la premessa evidenziava che la dotazione organica aggiuntiva non consentiva l'assegnazione di una unità ad ogni istituzione scolastica del primo ciclo. Pertanto, disponeva che la stessa era **assegnata agli Uffici scolastici regionali (USR)** – nei termini di cui all' [Allegato 2](#) – sulla base del numero di alunni presenti nelle istituzioni scolastiche del **primo ciclo** della regione, al fine della individuazione, da parte degli stessi, di **scuole polo**, a ciascuna delle quali dovevano essere riferite varie istituzioni scolastiche . I dirigenti scolastici delle scuole polo dovevano richiedere all'istituzione scolastica secondaria di secondo grado più vicina, in possesso delle **graduatorie di istituto per assistenti tecnici di informatica**, l'individuazione dell'aspirante alla nomina e stipulare con l'avente titolo un contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche;

- ha previsto che, al fine di favorire la **continuità occupazionale** dei docenti già titolari di **contratti di supplenza breve e saltuaria**, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche il Ministero dell'istruzione assegna comunque alle **scuole statali** le relative risorse finanziarie. Inoltre, nel limite di tali risorse, le scuole statali stipulavano contratti a tempo determinato con personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, al fine di **potenziare le attività didattiche a distanza** (art. 121).

Al riguardo, con [nota 392 del 18 marzo 2020](#) il Ministero dell'istruzione ha precisato che "L'articolo 121 del d.l., oltre a prevedere la continuità dei contratti in essere di docenza in supplenza breve e saltuaria, a prescindere dunque dall'eventuale rientro del titolare e per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, dispone che l'ulteriore stipula di

contratti, in assenza dei titolari, per il personale docente e ATA, sia comunque subordinata alla disponibilità di "una propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa ... al fine di potenziare le attività didattiche a distanza": **disponibilità che potrà essere assicurata dal DSGA in quanto consegnatario e dal dirigente scolastico attraverso l'istituto del comodato d'uso**";

- ha autorizzato la spesa di **€43,5 mln nel 2020** per consentire alle **istituzioni scolastiche ed educative pubbliche** del **sistema nazionale di istruzione** – incluse, dunque, le scuole paritarie degli enti locali – di dotarsi di **materiali** per la **pulizia straordinaria** dei locali, nonché di **dispositivi di protezione e igiene personale** (art. 77).

In attuazione, è intervenuto il [DM 26 marzo 2020, n. 186](#) che, anzitutto, ha destinato le risorse a tutte le scuole (e non solo a quelle pubbliche) del sistema nazionale di istruzione. Ha, poi, precisato che le stesse erano riferite al "**Fondo per il funzionamento finalizzato alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici**" ed erano determinate, per ogni scuola, sulla base di criteri che tenevano conto della tipologia dell'istituzione scolastica, della consistenza numerica degli alunni, della consistenza numerica del personale scolastico secondo i parametri unitari (in euro) riportati nelle allegate Tabelle 1 e 2 - Quadro A, B, C e D. In ogni caso, era assicurato un finanziamento pari alla **soglia minima di € 500 per ogni scuola**.

Le risorse destinate alle **scuole paritarie** erano assegnate agli uffici periferici del Ministero per la conseguente erogazione alle stesse, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Infine, ha previsto la predisposizione di una **relazione di monitoraggio** entro **3 mesi** dalla data di efficacia del decreto.

Istruzioni operative per l'applicazione dell'art. 77 del D.L. 18/2020 sono state fornite con note [prot. n. 562](#) e [prot. n. 563](#) – quest'ultima specificamente rivolta alle scuole paritarie – del 28 marzo 2020;

- ha previsto che i soggetti vincitori della procedura selettiva per l'internalizzazione dei **servizi di pulizia scolastica** che non avevano potuto prendere servizio il 1° marzo 2020 a causa della chiusura della scuola di titolarità, avrebbero sottoscritto il contratto di lavoro e preso servizio dalla stessa data, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali (art. 121-*bis*);
- ha disposto che, per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche, gli enti locali potevano fornire **l'assistenza agli alunni con disabilità** mediante erogazione di **prestazioni individuali domiciliari**, finalizzate in particolare al sostegno nella fruizione delle **attività didattiche a distanza**. Ciò, tenendo conto del personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di concessioni o convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con gli enti locali medesimi (art. 4-*ter*, co. 1) (in argomento, ha disposto anche l'art. 48, per il quale si veda *infra*).

Al riguardo, nella [lettera](#) sull'inclusione scolastica del 27 aprile 2020 (indirizzata a tutto il personale scolastico, agli studenti e alle famiglie), il Ministro dell'istruzione aveva richiamato l'attenzione "sul fatto che già una norma di legge, recentemente varata tra i provvedimenti emergenziali, prevede che si possano coinvolgere gli assistenti educatori e alla comunicazione nel lavoro quotidiano di garanzia della didattica a distanza, in raccordo con gli enti locali. Con gli assistenti alla comunicazione, in particolare per quanto riguarda alunni e studenti con disabilità sensoriali, la collaborazione potrà avvenire attraverso sistemi di **condivisione delle piattaforme digitali in uso tra i docenti**, in modo che gli assistenti medesimi possano operare a loro volta a distanza con gli allievi e i docenti medesimi, utilizzando il canale comunicativo più adeguato alle varie circostanze. Chiedo ai dirigenti scolastici di valutare la strada migliore per la garanzia di **coinvolgimento di personale assistente alla comunicazione**, il quale seppur non direttamente dipendente dall'Amministrazione scolastica, svolge un fondamentale lavoro di supporto a garanzia del diritto allo studio degli studenti con disabilità";

- ha disposto che, fino al 31 luglio 2020, le **sedute degli organi collegiali** delle scuole possono svolgersi in **videoconferenza**, anche ove ciò non sia previsto nei regolamenti interni (art. 73, co. 2-*bis*);
- ha previsto un **rimborso** per i **viaggi** e le **iniziative di istruzione sospesi**, da corrispondere anche mediante un *voucher* di pari importo utilizzabile – prima delle modifiche apportate dal [D.L. 34/2020](#) (L. 77/2020) (v. *infra*) - entro un anno dall'emissione (tranne nei casi in cui il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria, nei quali è sempre corrisposto un rimborso). Sono fatti salvi, con effetto per l'a.s. 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 (giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 6/2020, che ha disposto la sospensione) dalle scuole committenti con gli organizzatori

aggiudicatari, per i quali, tuttavia, le scuole possono modificare le modalità di svolgimento anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni (art. 88-*bis*, co. 8-10).

Successivamente, il [D.L. 8 aprile 2020, n. 22 \(L. 41/2020\)](#) ha disciplinato la regolare conclusione dell'a.s. 2019/2020, anche con riferimento agli esami di Stato, e l'ordinato avvio dell'a.s. 2020/2021.

In particolare, con riferimento all'**a.s. 2019/2020**, l'**art. 1** ha stabilito che con ordinanze del Ministro dell'istruzione si dovevano disciplinare:

- i **requisiti per l'ammissione alla classe successiva** degli studenti della **scuola secondaria** di primo e di secondo grado. A tal fine, si **derogava** alle previsioni relative alla **frequenza minima** necessaria e alla **parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento**, ovvero alla **sospensione, in sede di scrutinio finale, del giudizio**. Rimaneva comunque ferma la **non ammissione** in caso di **sanzioni** che comportano l'allontanamento dalla comunità, ovvero l'esclusione dallo scrutinio finale. Inoltre, su **richiesta** delle **famiglie**, i dirigenti scolastici dovevano valutare la **reiscrizione** al medesimo anno di corso frequentato nell'a.s. 2019-2020 per **alunni con disabilità** per i quali fosse stato accertato il mancato conseguimento degli obiettivi stabiliti nel Piano educativo individualizzato (PEI) (art. 1, co. 3, lett. a), co. 4, alinea e lett. a), co. 4-*ter*).

In attuazione, è intervenuta l' [ordinanza n. 11 del 16 maggio 2020](#).

- i criteri generali dell'eventuale integrazione e **recupero degli apprendimenti** relativi all'a.s. 2019/2020, che deve avvenire nel corso dell'attività didattica ordinaria dell'a.s. 2020/2021, a decorrere **dal 1° settembre 2020** (co. 2).

Al riguardo, la già citata [ordinanza n. 11 del 16 maggio 2020](#) ha previsto che:

- per gli studenti ammessi alla classe successiva (tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado) in presenza, nell'a.s. 2019/2020, di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe (nel primo ciclo) e il consiglio di classe predispongono il **piano di apprendimento individualizzato**, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, nonché le **specifiche strategie** per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale;

- i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un **piano di integrazione degli apprendimenti**. Nel caso di trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all'istituzione scolastica di iscrizione;

- le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono **attività didattica ordinaria** e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. Tali attività integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e proseguono, se necessario, per l'intera durata dell'a.s. 2020/2021. Le stesse sono realizzate attraverso l'organico dell'autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.

Successivamente, con la [nota prot. 8464 del 28 maggio 2020](#), il Ministero aveva chiarito che, per le **discipline non più impartite nella classe successiva**, il consiglio di classe predispone comunque il percorso di recupero nel piano di apprendimento individualizzato. Del raggiungimento o del mancato raggiungimento dei relativi obiettivi di apprendimento si tiene conto nella valutazione finale dell'a.s. 2020/2021 secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti;

- i requisiti di ammissione e l'**ammissione agli esami di Stato** conclusivi del primo e del secondo ciclo. A tal fine, si doveva **prescindere**, oltre che dai requisiti relativi alla frequenza e alla votazione minime necessarie, anche dai requisiti relativi alla partecipazione alle **prove INVALSI** (primo e secondo ciclo) e allo svolgimento dei **percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento** (secondo ciclo). Anche in tal caso, rimaneva ferma la **non ammissione** ove presenti **sanzioni** che comportano l'allontanamento dalla comunità, ovvero l'esclusione dallo scrutinio finale. Le previsioni si dovevano applicare anche ai

candidati esterni (art. 1, co. 3, lett. a), e co. 6, primo e secondo periodo);

- le modalità di costituzione e di nomina delle **Commissioni** per l'esame di Stato conclusivo del **secondo ciclo**, prevedendo che fossero composte da **commissari interni, con presidente esterno**. I risparmi così realizzati sono stati destinati per metà al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, e, per l'altra metà, al recupero degli apprendimenti relativi all'a.s. 2019/2020 (art. 1, co. 3, lett. c), co. 4, alinea, e co. 9).

In attuazione, sono intervenute l' [OM 197 del 17 aprile 2020](#), e l' [OM 21 del 3 giugno 2020](#).

Il medesimo [D.L. 22/2020 \(L. 41/2020\)](#) ha disposto che le ordinanze avrebbero disciplinato altresì le modalità di svolgimento degli **esami di Stato**.

In particolare, profilava due diverse discipline, a seconda che l'attività didattica potesse riprendere o meno in presenza **entro il 18 maggio 2020**.

Con specifico riguardo all'ipotesi – poi concretizzatasi – di mancata ripresa dell'attività didattica in presenza alla data del 18 maggio 2020, per il **primo ciclo** ha previsto la **rimodulazione dell'esame con la valutazione finale da parte del consiglio di classe**, che doveva tenere conto altresì di un **elaborato** del candidato.

Per il **secondo ciclo**, ha previsto l'**eliminazione delle prove scritte** e la sostituzione con un unico **colloquio**, anche in modalità telematica. Del colloquio dovevano costituire comunque parte le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Ha previsto, altresì, la revisione dei criteri di attribuzione dell'eccellenza e del relativo premio. Specifiche disposizioni riguardano i candidati **esterni**, nonché i candidati provenienti da percorsi di **istruzione parentale**, per i quali doveva essere salvaguardata l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni (art. 1, co. 3, lett. b) e d), co. 4, lett. b), c), e d), co. 6, secondo e terzo periodo).

Quanto ai tempi, ha previsto che i **candidati esterni** svolgono gli **esami preliminari** per l'ammissione all'esame di Stato in presenza e sostengono lo stesso esame di Stato nel corso della **sessione straordinaria**. Qualora l'esame di Stato non si concluda in tempo utile, essi, limitatamente all'a.a. 2020/2021, partecipano con **riserva** alle **prove di ammissione** ai corsi di istruzione terziaria e a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Anche i candidati provenienti da un **sistema di studio estero** che non abbiano conseguito idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo utile per la partecipazione alle relative prove di accesso, laddove previste, partecipano con riserva (art. 1, co. 7).

In attuazione, sono intervenute, per il **primo ciclo**, l' [ordinanza n. 9 del 16 maggio 2020](#) e, per il **secondo ciclo**, l' [ordinanza n. 10 del 16 maggio 2020](#).

Il 27 giugno 2020 è, poi, intervenuta l' [ordinanza n. 41](#), concernente l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli **esami di idoneità** per il primo e per il secondo ciclo di istruzione e degli **esami integrativi e preliminari** per il secondo ciclo di istruzione, nonché della **sessione straordinaria** dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

I

Il medesimo [D.L. 22/2020 \(L. 41/2020\)](#) ha disposto, altresì, che le ordinanze avrebbero previsto specifiche modalità per l'**adattamento** di tutte le previsioni agli **studenti con disabilità** e a quelli con **disturbi specifici dell'apprendimento**, ovvero con **bisogni educativi speciali**, tenendo conto della disciplina a regime, nonché per gli studenti **degenti** in luoghi di cura o ospedali, detenuti o impossibilitati a lasciare il domicilio o con specifiche condizioni di salute, con particolare riferimento all'**immunodepressione** (art. 1, co. 3, lett. d), co. 4, lett. c), co. 5).

Al riguardo, hanno disposto le già citate ordinanze 9, 10 e 11/2020.

Inoltre, sempre con riguardo all'a.s. 2019/2020, lo stesso [D.L. 22/2020 \(L. 41/2020\)](#) ha previsto che:

- il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'istruzione, poteva emanare specifiche disposizioni per adattare l'applicazione delle ordinanze alle **scuole italiane all'estero** (art. 1, co. 8);

- i **viaggi d'istruzione**, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono sospesi **fino al termine dell'a.s.** (dunque, fino al 31 agosto 2020) (art. 2, co. 6);
- le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici previste nel caso di reiterazione del **periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo** ([art. 1, co. 119, L. 107/2015](#)), qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, dovevano essere sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione (art. 2, co. 5).

In relazione all'**a.s. 2020/2021**, il [D.L. 22/2020 \(L. 41/2020\)](#) ha disposto che, con ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, si procede, in particolare:

- ad adattare e modificare le procedure e i tempi di **immissione in ruolo**, da concludere comunque **entro il 20 settembre 2020**, nonché le procedure e i tempi relativi a utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine del 31 agosto previsto per la conclusione delle stesse. Rimane comunque fermo il vincolo di permanenza quinquennale sulla sede (art. 2, co. 1, alinea e lett. *b*);
- a definire la **data di inizio delle lezioni**, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'a.s. (art. 2, co. 1, alinea e lett. *a*)).

Nella [seduta del 22 luglio 2020](#), il Consiglio dei Ministri – **non essendo intervenuta l'intesa entro 30 giorni** dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è stato posto all'ordine del giorno - ha approvato, a norma dell'art. 3, co. 3, del d.lgs. 281/1997, una deliberazione motivata che ha autorizzato il Ministro dell'istruzione ad adottare l'ordinanza in questione;

- all'eventuale **conferma dei libri di testo** adottati per l'a.s. 2019/2020 (art. 2, co. 1, alinea e lett. *d*)).

In attuazione, è intervenuta l' [ordinanza n. 17 del 22 maggio 2020](#) che ha differito all'11 giugno 2020 il termine per le scelte riguardanti l'adozione di nuovi libri di testo o l'uso di strumenti didattici alternativi, ovvero per la conferma dei libri di testo già adottati per l'a.s. 2019/2020;

- a tenere conto delle **necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi** (art. 2, co. 1, alinea e lett. *d-bis*);
- a prevedere, con riferimento alle **scuole italiane all'estero**, che, qualora alcune graduatorie di **personale docente e ATA** adottate dall'allora MIUR a seguito della competenza attribuitagli dall'[art. 19 del d.lgs. 64/2017 \(D.D. 1084 del 15 luglio 2019](#) e successive modificazioni) risultino esaurite (sia a causa delle nomine effettuate per l'a.s. 2019-20, sia per successive rinunce ed esclusioni) si fa ricorso (invece di bandire nuove selezioni) alle corrispondenti graduatorie delle prove di accertamento linguistico a suo tempo adottate dal MAECI ([D.D. 4055 del 9 agosto 2013](#), e D.D. 4944 del 25 novembre 2013, e successive modificazioni), anche per aree linguistiche diverse e per classi di concorso affini, per **assegnazioni temporanee per un anno scolastico**. In tal caso, le ordinanze sono adottate anche di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (art. 2, co. 1, alinea e lett. *c*), e co. 2).

Infine, il [D.L. 22/2020 \(L. 41/2020\)](#):

- ha disposto che, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza, il **personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza** e che, fermo restando ciò, le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei **dirigenti scolastici**, nonché del **personale scolastico**, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, possono svolgersi nelle modalità del **lavoro agile** (art. 2, co. 3);
- ha previsto che, **fino al 31 dicembre 2020**, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di **edilizia scolastica**, sindaci e presidenti delle province e delle città metropolitane, operano con i **poteri**

dei commissari straordinari (art. 7-ter).

Il 13 maggio 2020 la VII Commissione della Camera ha svolto l'[audizione](#) del Ministro dell'istruzione sulle iniziative per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto.

Il Ministro, ricapitolando le iniziative assunte, ha reso noto, fra l'altro, che, con i fondi stanziati, sono stati acquistati 205.000 dispositivi digitali e sono stati raggiunti 115.000 studenti. Ha, inoltre, reso noto che le scuole hanno messo a disposizione i dispositivi già di proprietà e che, dunque, alla data dell'audizione, risultavano dati in comodato d'uso 238.761 dispositivi, di cui 99.997 tablet, 128.770 notebook, 4.862 desktop, 5.123 altri dispositivi mobili.

L'audizione si è conclusa con la [replica](#) il 19 maggio 2020.

Nella stessa giornata, è intervenuto il [D.L. 19 maggio 2020, n. 34 \(L. 77/2020\)](#) che ha previsto interventi rivolti, anzitutto, a garantire lo svolgimento in sicurezza degli esami di Stato dell'a.s. 2019/2020, ad accelerare la realizzazione di interventi di edilizia scolastica durante la sospensione delle attività didattiche, a garantire l'avvio e lo svolgimento in sicurezza dell'a.s. 2020/2021, a sostenere le scuole paritarie, nonché il sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni.

In particolare, nel testo come modificato durante l'esame parlamentare:

- al fine di contenere, nelle **scuole statali**, il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'**a.s. 2020/2021**, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione il **Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19**, con uno stanziamento di **€ 377,6 mln nel 2020** ed **€ 600 mln nel 2021** (art. 235). A valere su tali risorse, si provvede, in particolare, a derogare, nei soli casi necessari, al **numero minimo e massimo di alunni per classe**, e ad attivare **ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA** a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni e fino al termine delle stesse (art. 231-bis).

Al contempo, per interventi volti a garantire nelle stesse **scuole statali** lo **svolgimento** dell'**a.s. 2020/2021** in condizioni di **sicurezza** e in modo adeguato alla situazione epidemiologica, per il **2020** ha incrementato il **Fondo per il funzionamento** di **€ 331 mln**. Le risorse devono essere destinate, tra l'altro, a: acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica; acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti; interventi in favore della didattica per gli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali; acquisto e messa a disposizione di dispositivi digitali individuali e della necessaria connettività di rete per la fruizione della didattica a distanza; acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi; adattamento degli spazi interni ed esterni (art. 231, co. 1-5, 9, 10, 11 e 12);

- per il **2020**, ha autorizzato la spesa di **€ 39,23 mln** da destinare alle **scuole statali e paritarie** per interventi volti a garantire lo svolgimento degli **esami di Stato** dell'a.s. 2019/2020 in condizioni di **sicurezza**, assicurando interventi di pulizia degli ambienti scolastici e acquisto di dispositivi di protezione individuale (art. 231, co. 6, 7, 8, 10, 11 e 12). Per le medesime finalità, ha stanziato, sempre per il 2020, ulteriori **€ 2 mln** da trasferire alla regione autonoma **Valle d'Aosta** e alle province autonome di **Trento** e di **Bolzano** per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza (art. 231, co. 7-bis).

Prime istruzioni operative per l'utilizzo dei fondi di cui all'[art. 231 del D.L. 34/2020](#) (L. 77/2020) sono state fornite dal Ministero dell'istruzione con [Nota prot. 1033 del 29 maggio 2020](#).

Con [D.D. 751 del 1 luglio 2020](#) sono stati assegnati agli Uffici scolastici regionali di 17 regioni, per l'attribuzione alle scuole paritarie sede di esame, € 8.251.720.

Con [D.D. 750 del 1 luglio 2020](#) sono stati assegnati all'Ufficio scolastico della Valle d'Aosta per l'attribuzione alle scuole paritarie sede di esame, € 11.425,00;

- per il **2020**, ha incrementato di **€ 15 mln** il **Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni**, stabilendo modalità specifiche per la ripartizione delle risorse, al fine di assicurare tempestività nell'erogazione delle stesse (art. 233, co. 1, 2 e 5);
- per il **2020**, ha autorizzato la spesa di **€ 165 mln** a favore dei soggetti che gestiscono in via continuativa

- i **servizi educativi per l'infanzia** e delle **scuole per l'infanzia non statali**, e una spesa complessiva di **€ 120 mln** per le **scuole primarie e secondarie paritarie**, quale sostegno economico a fronte della riduzione o del mancato versamento delle **rette** o delle compartecipazioni da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza (art. 233, co. 3, 4 e 5);
- ha autorizzato le **scuole dell'infanzia** e le scuole del **primo ciclo** a sottoscrivere, nei mesi **da settembre a dicembre 2020**, contratti a tempo determinato **fino al 31 dicembre 2020** e fino a un limite complessivo di **1.000 unità**, con **assistenti tecnici**, al fine di assicurare la funzionalità della strumentazione informatica, nonché il supporto all'utilizzo delle piattaforme multimediali per la didattica (art. 230-bis, co. 1);
 - al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica in corso, di favorire la piena ripresa dell'attività didattica in presenza e di assicurare la continuità occupazionale e retributiva, ha previsto la stipula di **contratti aggiuntivi a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2020**, a completamento dell'orario di servizio nella sede di titolarità, con soggetti **già assunti con contratti part-time** all'esito della procedura selettiva finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato il personale già dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di **servizi di pulizia e ausiliari** nelle scuole (art. 230, co. 2-ter e 2-quater);
 - ha previsto che le **attività didattiche** dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale (**leFP**), nonché dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (**IFTS**), sono svolte, a seguito dell'emergenza da COVID-19, con modalità **a distanza**. Per i medesimi percorsi, sono state fatte altresì salve la **validità dell'anno scolastico o formativo 2019/2020**, anche qualora non si riesca ad effettuare il numero minimo di ore previsto, nonché l'attribuzione delle risorse dei Fondi strutturali di investimento europei, anche qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi delle attività svolte (art. 91);
 - modificando quanto previsto dal [D.L. 18/2020 \(L. 27/2020](#): art. 88-bis, co. 8-10), ha esteso (da 12) a **18 mesi** il periodo di validità dei **voucher** eventualmente emessi a seguito di **sospensione di viaggi e iniziative di istruzione**. Inoltre, ha esteso la previsione di corresponsione del **rimborso con restituzione della somma versata**, senza emissione di **voucher** – oltre che ai casi in cui il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado – anche ai soggiorni di studio degli studenti del **quarto anno** delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei **programmi internazionali di mobilità studentesca** previsti per gli **a.s. 2019/2020 e 2020/2021** (art. 182, co. 3-bis, lett. a) e b);
 - sempre modificando quanto previsto dal [D.L. 18/2020 \(L. 27/2020](#): art. 48), ha disposto che le **prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza** o rese, nel rispetto delle direttive sanitarie, negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi, che le pubbliche amministrazioni forniscono **durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici** (e, dunque, per quanto concerne gli alunni con disabilità, le prestazioni rese dall'assistente all'autonomia e alla comunicazione) possono essere fornite **anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti**, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, **anche** dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto (art. 109);
 - in materia di **edilizia scolastica**, ha introdotto varie novità finalizzate, in particolare, a **semplificare** le procedure di autorizzazione e di pagamento degli interventi, a garantire **liquidità** agli enti locali e alle imprese impegnate nella realizzazione dei lavori, a **velocizzare** l'esecuzione di interventi **durante il periodo di sospensione** delle attività didattiche, a incrementare di **€ 30 mln** per il 2020 il "fondo per le emergenze" di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica. Specifiche disposizioni riguardano gli interventi finanziati con i c.d. "**mutui BEI**" e quelli connessi alla realizzazione di **scuole innovative** (art. 232).

Inoltre, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di **€ 20 mln** per il **2020**, le cui risorse sono destinate ai comuni per ristorare le imprese esercenti i **servizi di trasporto scolastico** delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria (art. 229, co. 2-bis).

Il 9 giugno 2020 Il **Comitato di esperti in materia economica e sociale** – istituito con [DPCM 10 aprile 2020](#), integrato con [DPCM 12 maggio 2020](#), e presieduto dal **dott. Vittorio Colao** – ha presentato al Presidente del Consiglio il [rapporto "Iniziative per il rilancio "Italia 2020-2022"](#), che propone, tra l'altro,

progetti e iniziative in materia di istruzione e competenze.

[Qui](#) le schede di lavoro.

Nella stessa data, presso la VII Commissione della Camera, si è tenuta l'[audizione del prof. Patrizio Bianchi](#), coordinatore del **Comitato degli esperti istituito presso il Ministero dell'Istruzione**, con il compito di presentare proposte per la scuola con riferimento all'emergenza sanitaria in atto e al miglioramento del sistema di istruzione nazionale.

[Qui](#) le slide presentate nel corso dell'audizione.

Il 10 giugno 2020, sempre presso la VII Commissione della Camera, si è tenuta l'[audizione del prof. Agostino Miozzo](#), coordinatore del **Comitato tecnico-scientifico istituito presso il dipartimento della Protezione civile** della Presidenza del Consiglio, sulle modalità di ripresa delle attività didattiche nel prossimo anno scolastico.

[Qui](#) le slide presentate nel corso dell'audizione.

Con [DM n. 39 del 26 giugno 2020](#) è stato adottato il **Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021**.

La premessa fa presente che il Documento è stato adottato visto il parere reso dalla Conferenza unificata in pari data e sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto "Istruzione e Ricerca", nonché della dirigenza scolastica, con le quali sarà successivamente sottoscritto un **protocollo d'intesa** per garantire la ripresa dell'a.s. 2020/2021 in condizioni di sicurezza.

In particolare, il Documento dispone che:

- vi sarà un Coordinamento nazionale delle azioni su tutto il territorio nazionale in sede di **Cabina di Regia COVID-19**, unitamente a regioni ed enti locali;
 - sono istituiti **Tavoli regionali o territoriali interistituzionali** presso gli Uffici scolastici regionali per attività di confronto e monitoraggio;
 - sono istituite **Conferenze di servizi**, su iniziativa dell'ente locale competente, finalizzate ad analizzare le criticità delle singole istituzioni scolastiche che insistono sullo specifico territorio, individuando modalità di intervento e soluzioni operative;
 - devono essere sviluppate **azioni di raccordo con le aziende del trasporto pubblico locale** per sostenere la mobilità verso la scuola e con la **Croce Rossa Italiana** per specifiche **azioni formative** rivolte al personale scolastico in materia di sicurezza sanitaria;
 - **dal 1° settembre 2020** le scuole riapriranno per il **recupero degli apprendimenti**. **Dal 14 settembre 2020** cominceranno le **lezioni**;
 - le scuole saranno **pulite costantemente** e ci saranno **prodotti igienizzanti e saponi** per assicurare la sicurezza di studenti e personale scolastico;
 - il distanziamento fisico fra gli studenti, in base alle ultime indicazioni del Comitato tecnico scientifico, è inteso come **"1 metro fra le rime buccali degli alunni"**;
 - il Ministero dell'istruzione ha messo a punto un '**cruscotto**', un sistema informatico che incrocia i dati relativi ad aule, laboratori, palestre disponibili con il dato degli studenti e la distanza da tenere. Questo strumento consentirà di individuare, per ciascun comune e per ciascuna scuola, le priorità di intervento e gli studenti per i quali sarà necessario trovare **nuovi spazi** in collaborazione con gli enti locali;
 - devono essere sviluppati **Patti educativi di comunità** tra scuole, enti locali, istituzioni pubbliche e private, realtà del Terzo settore, per favorire la messa a disposizione **strutture e spazi alternativi** per lo svolgimento delle attività didattiche e per lo svolgimento di attività integrative o alternative alla didattica. In particolare, è favorita la messa a disposizione di **parchi, teatri, biblioteche, archivi, cinema, musei**;
 - sono valorizzati gli strumenti e le forme di flessibilità derivanti dall'**autonomia scolastica** per il corretto svolgimento delle attività didattiche nell'a.s. 2020/2021. Nello specifico, ciascuna istituzione potrà definire modalità di alternanza/turnazione/didattica a distanza proporzionate all'età degli alunni e al contesto educativo complessivo. In particolare, per gli ordini di **scuola secondaria di I e II grado**, al fine di ridurre la concentrazione di alunni negli ambienti scolastici, potranno essere in parte riproposte anche forme di **didattica a distanza**.
- Infine, il Documento evidenzia che il Comitato tecnico scientifico si è riservato la possibilità di rivalutare a ridosso della ripresa scolastica la necessità dell'obbligo di mascherina, sulla base dei dati del contagio che emergeranno. Al riguardo, con [comunicato stampa](#) del 26 giugno 2020, è stato fatto presente che "Confermato, durante la conferenza stampa, **un miliardo in più** per la ripartenza, che consentirà, fra l'altro, di avere un **maggiore organico** per evitare classi sovraffollate. Saremo in grado di avere fra docenti e personale ATA **50mila persone in più**".
- [Qui](#) la Lettera alla comunità scolastica.

Sull'avvio del nuovo a.s. e sulle azioni poste in essere si veda anche la [risposta](#) resa, il 1 luglio 2020,

nell'Assemblea della Camera, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'interrogazione a risposta immediata 3-01646.

Da ultimo, il [D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#) (art. 8, co. 8) ha disposto che, fino alla scadenza dello stato di emergenza epidemiologica, il Commissario straordinario per l'emergenza da COVID-19 procede all'acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché di ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l'**ordinato avvio dell'a.s. 2020-2021**, nonché a contenere e **contrastare l'eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali**.

In attuazione, innanzitutto, con [comunicato del 20 luglio 2020](#), il Ministero dell'istruzione ha reso noto che il Commissario straordinario per l'emergenza da COVID-19, su richiesta del Ministro, ha indetto una gara pubblica europea per l'acquisto di un massimo tre milioni di banchi (fino a 1,5 milioni di banchi monoposto tradizionali e fino a 1,5 milioni di sedute attrezzate di tipo innovativo).

Il [bando](#) – che contiene i criteri sulla base dei quali le offerte verranno valutate secondo una procedura concorrenziale, trasparente, accelerata – prevede che le imprese dovranno assicurare anche l'imballaggio, il trasporto, la consegna e il montaggio dei prodotti entro il 31 agosto 2020. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il 30 luglio. La sottoscrizione dei contratti avverrà entro il 7 agosto 2020.

Le principali azioni amministrative relative all'a.s. 2019/2020

Il 28 febbraio 2020 il Ministero dell'istruzione ha [pubblicato due call per sostenere la didattica a distanza](#), ai fini della predisposizione di una pagina web nella quale mettere a disposizione soluzioni tecnologiche per supportare gli istituti scolastici interessati. Attraverso le call il Ministero ha invitato tutti i produttori di hardware (call [prot. 169/2020](#)) e di software ([call prot. 170/2020](#)) che desideravano rendere disponibili a titolo gratuito i propri prodotti a manifestare tempestivamente la propria disponibilità attraverso la [piattaforma Protocolli in rete](#).

Il 2 marzo 2020 il Ministero ha dato [notizia](#) dell'attivazione della [pagina web per supportare la didattica a distanza](#), strutturata in diverse sezioni, contenenti materiali volti a favorire lo scambio di buone pratiche e i gemellaggi fra scuole, possibilità di accesso gratuito a piattaforme certificate di didattica online messe a disposizione da partner che collaborano con il Ministero, materiali e contenuti utili per le lezioni forniti da partner come Rai Cultura, Treccani e Reggio Children. Tra le sezioni, successivamente, è stata aperta quella dedicata alla didattica a distanza per gli **alunni con disabilità (L'inclusione via web')**.

Nella pagina web, un'apposita sezione è stata dedicata alle **FAQ**. Tra queste, in una si precisa che la sospensione vale anche per le attività esterne agli edifici scolastici organizzate per la realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

Con [nota 318 dell'11 marzo 2020](#), il Ministero dell'istruzione ha poi avviato una un' **indagine sulle modalità di realizzazione e svolgimento della didattica a distanza**. In base alla nota, l'indagine, serviva principalmente a rilevare: se era stata attivata o meno qualche forma di didattica a distanza; in che modo erano stati coinvolti gli studenti; l'effettiva dotazione informatica delle scuole, l'esistenza di strumenti già attivi per la attivazione della didattica digitale e a distanza, il supporto alle categorie più deboli, la disponibilità di device per l'accesso alla didattica a distanza e la relativa connessione per gli studenti; l'utilizzo di strumenti di interazione a distanza anche per la gestione degli organi collegiali; il numero approssimativo di docenti con competenze informatiche generali e adeguate per interventi di formazione a distanza.

Al riguardo, il 25 marzo 2020, [rispondendo](#), nell'Assemblea della Camera, all'interrogazione a risposta immediata [3-01382](#), il rappresentante del Governo aveva fatto presente che " il 93% delle scuole ha compilato un questionario, articolato in 21 domande. Dal rilevamento effettuato emerge che le istituzioni scolastiche che hanno attivato sistemi di didattica a distanza sono riuscite a coinvolgere circa il 94% degli studenti, utilizzando molteplici strumenti e l'89% delle scuole ha predisposto specifici materiali per gli alunni con disabilità". Aveva inoltre evidenziato che "I dati del monitoraggio confermano, quindi, una grande solidarietà nella comunità scolastica, testimoniata dal 41% delle istituzioni interpellate che hanno attivato forme di collaborazione".

Inoltre, [intervenendo](#) nell'Assemblea del Senato il 26 marzo 2020, il rappresentante del Governo aveva fatto presente che "Il 67 per cento delle scuole che hanno attivato l'attività a distanza prevede per essa specifiche forme di valutazione. Attualmente più di 6,7 milioni di alunni sono raggiunti attraverso mezzi diversi da attività didattiche a distanza. L'89 per cento delle scuole ha predisposto attività e materiali specifici per gli alunni con disabilità; l'84 per cento ha predisposto attività e materiali specifici per gli alunni con DSA; il 68 per cento ha predisposto attività e materiali specifici per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES non certificati); il 48 per cento delle scuole ha svolto riunioni degli organi collegiali a distanza".

Il 12 marzo 2020 il Ministero dell'istruzione ha anche [reso noto](#) che, nell'ambito di un [progetto di solidarietà digitale](#) attivato dal Ministero per l'innovazione tecnologia e la digitalizzazione, con il supporto tecnico dell'Agenzia per l'Italia digitale, erano state rese disponibili offerte di giga gratuiti messi a disposizione dalle

compagnie telefoniche, utili, fra l'altro, per facilitare la didattica a distanza.

Con [nota prot. 388 del 17 marzo 2020](#) il Ministero dell'istruzione ha fornito **indicazioni operative per la didattica a distanza**.

Con [comunicato stampa del 20 marzo 2020](#), il Ministero dell'istruzione ha dato notizia della disponibilità di **€ 8,2 mln per potenziare la didattica a distanza attraverso gli animatori digitali**, aggiuntivi rispetto alle risorse previste dal [D.L. 18/2020](#). In particolare, in base al comunicato, ad ogni scuola era destinato un contributo di € 1.000.

Il 24 marzo 2020 è stato raggiunto un **accordo** tra il **Ministero dell'Istruzione** e la **Rai** per rafforzare la programmazione dedicata a scuola e famiglie. [Qui](#) il comunicato stampa. Il 16 aprile 2020 è stata data notizia di un potenziamento dell'accordo, con l'avvio di un **palinsesto dedicato e lezioni in tv**. In particolare, in base al [comunicato stampa](#), "Ogni giorno, su diversi canali, ci sarà un'offerta dedicata che va dai più piccoli fino ai ragazzi che devono fare gli Esami di Stato del secondo ciclo, con lezioni, approfondimenti, suggerimenti utili. [Qui](#) l' [approfondimento](#)."

Con [comunicato](#) del 17 aprile 2020 il Ministero ha reso noto che era stato avviato un **nuovo monitoraggio** con lo scopo di raccogliere informazioni sull'andamento della didattica a distanza e, in particolare, di rilevare le necessità attuali di device e connessioni da parte delle fasce più deboli.

Al riguardo, con [comunicato](#) del 29 aprile 2020 è stato fatto presente che "I primi dati che emergono dal secondo monitoraggio sulla didattica a distanza che abbiamo concluso in questi giorni ci dicono che ci stiamo avvicinando alla copertura totale di studenti che avevano bisogno di un tablet o di un pc. Questo grazie ai fondi stanziati con il decreto Cura Italia, 70 milioni erano destinati a questo scopo, alla consegna di device che si trovavano nei laboratori delle scuole e alla collaborazione degli Enti locali".

Il 5 maggio 2020 il **Comitato banda ultralarga** ha destinato **€ 400 mln** ad un **piano scuola**. In base al [comunicato](#), "Entro due anni, tutte le scuole statali superiori e medie dell'intero territorio nazionale saranno connesse con collegamenti in fibra ottica a 1 Gbps, necessari per l'adozione di forme sistemiche di teledidattica. Lo stesso è previsto per le primarie e quelle dell'infanzia ricadenti nelle cosiddette "aree bianche". Il progetto, la cui realizzazione è affidata in collaborazione dal MiSE ad Infratel Italia, società in house del Ministero del gruppo Invitalia ed alle società regionali specializzate nelle infrastrutture digitali, vede anche la partecipazione del Ministero dell'Università e della Ricerca, attraverso il GARR. Novità anche per famiglie e imprese che potranno beneficiare, a partire da settembre, di un **voucher per la connettività** differenziato per fasce di reddito che sarà gestito da Infratel Italia per l'acquisto di servizi di connettività che possano supportare fin da subito le esigenze di teledidattica di studenti e docenti e lavoro agile dei lavoratori e delle imprese. [...] è stato previsto l'avvio dei bandi a giugno con le prime attivazioni già a settembre. Sono state rinforzate le risorse pari adesso a 400 milioni di euro per collegare oltre 32.000 plessi scolastici a 1 giga in tutta Italia. Importante sottolineare come la connettività sarà gratuita per 5 anni, inclusa la manutenzione delle reti".

[Qui](#) il comunicato stampa del Ministero dell'istruzione.

Per quanto riguarda il personale, con [nota n. 279 dell'8 marzo 2020](#) erano state fornite agli Uffici scolastici regionali **indicazioni operative per le scuole aggiornate a quanto previsto dal [DPCM 8 marzo 2020](#)**.

Con [nota n. 323 del 10 marzo 2020](#) erano poi state fornite **indicazioni operative specifiche per il personale ATA**.

Successivamente, con [nota n. 392 del 18 marzo 2020](#) è stato fatto presente che, ai sensi dell' [art. 87 del D.L. 18/2020](#), fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, "il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa" in tutte le pubbliche amministrazioni. È stato, altresì, evidenziato che l' [art. 25 del d.lgs. 165/2001](#) affida ai Dirigenti scolastici la competenza organizzativa dell'attività delle istituzioni scolastiche. I Dirigenti scolastici, dunque, sono chiamati ad adottare ogni forma organizzativa atta a garantire il funzionamento della didattica a distanza e dell'attività amministrativa per quanto possibile "in remoto" e a **limitare "la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza"**. Si tratta in sostanza di mantenere "attive" e aperte le funzioni dell'istituzione scolastica, a prescindere dalla chiusura o apertura "fisica" di un edificio. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l' [art. 18, co. 2, della L. 81/2017](#) non trova applicazione.

Il 26 marzo 2020 sono state rese disponibili le [prime indicazioni del Garante per la privacy sulla didattica a distanza](#).

Il 9 aprile 2020 è stata pubblicata sul sito del Ministero dell'istruzione la [Miniguia per docenti su didattica a distanza e diritti degli studenti](#), elaborata dal Comitato paritetico istituito in attuazione del protocollo di intesa

tra lo stesso Ministero dell'istruzione e l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Come evidenzia il [comunicato stampa](#), "per reggere efficacemente una situazione di straordinario cambiamento, è necessario, anche "cambiare le regole del gioco", rendendo la didattica a distanza agile e leggera, senza che essa rinunci a svolgere il suo importante compito educativo. Tale compito, in questo momento in cui l'isolamento sociale è spesso fonte di disagio e di stress, può tradursi in un accompagnamento virtuale dei bambini e dei ragazzi al fronteggiamento del cambiamento, affinché da esso sia possibile trarre nuovi apprendimenti. In questa direzione è importante porsi all'ascolto dei bambini e dei ragazzi, dei loro disagi e delle loro paure, così come delle loro proposte". Evidenzia, inoltre che la Miniguide "è uno strumento pratico che ha anche la finalità di porsi quale interfaccia dei docenti, chiedendo loro di inviare all'indirizzo di posta elettronica lascuolanonsiferma@istruzione.it materiali, idee, video, spunti ulteriori che potranno diventare patrimonio comune della comunità educante. Pertanto l'ottica è bidirezionale: si offre uno strumento metodologico-pratico, ma ci si pone anche in posizione di ascolto".

2. Gli interventi specifici per il mondo dell'università e delle istituzioni AFAM

Il [D.L. 17 marzo 2020, n. 18 \(L. 27/2020\)](#) ha inteso **garantire** i docenti, i ricercatori e gli studenti universitari da eventuali **effetti pregiudizievoli** derivanti dalla **sospensione delle attività didattiche in presenza**. In particolare:

- ha previsto – in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo – che la data ultima per lo svolgimento dell'**ultima sessione** delle **prove finali** dell'anno accademico 2018/2019 per il conseguimento del titolo di studio era il **15 giugno 2020**. Ha disposto, inoltre, che era conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle stesse prove. Inoltre, ha previsto che le **attività formative svolte con modalità a distanza** sono **valide** ai fini del computo dei crediti formativi universitari (**CFU**), previa attività di verifica dell'apprendimento, nonché ai fini dell'attestazione della **frequenza obbligatoria** (art. 101, co. 1-5).

In argomento, [rispondendo](#), il 31 marzo 2020, all'interpellanza urgente [2-00694](#), il rappresentante del Governo aveva fatto presente che "ad un solo mese dall'inizio dell'emergenza relativa al COVID19, gli atenei italiani sono riusciti a trasferire sulle piattaforme a distanza ben 62 mila insegnamenti, cioè una percentuale che arriva al 94 per cento dei corsi universitari. Alla data del 20 marzo, inoltre, risultano essere stati svolti con modalità a distanza 70.500 esami di profitto e circa 26 mila lauree. Nello stesso periodo - ci si riferisce dunque a dati che risalgono ad oltre dieci giorni fa - ben 1,2 milioni di studenti universitari, pari all'80 per cento del totale, hanno concretamente avuto accesso alla didattica on line";

- ha previsto che le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento, svolte o erogate con **modalità a distanza**, sono computate ai fini dell'assolvimento dei compiti dei **professori e ricercatori di ruolo**, e sono valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali, nonché ai fini della valutazione per l'attribuzione della classe stipendiale successiva. Esse sono computate anche ai fini della valutazione dell'attività svolta dai **ricercatori a tempo determinato** di tipo A (ai fini della proroga del contratto) e della valutazione per il passaggio dei ricercatori a tempo determinato di tipo B al ruolo di professore associato, nonché ai fini dell'assolvimento degli obblighi derivanti dai **contratti di insegnamento**. Per la valutazione finalizzata al passaggio dei ricercatori di tipo B al ruolo di professore associato è stato anche previsto che le Commissioni valutatrici tengono conto delle **limitazioni all'attività di ricerca scientifica** derivanti dallo stato di emergenza (art. 101, co. 2-4, 6-ter);
- ha previsto che si applicano anche alle Istituzioni **AFAM**, in quanto compatibili, le disposizioni finalizzate a garantire gli studenti e i docenti universitari da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione della frequenza delle attività didattiche (art. 101, co. 7);
- ha differito vari termini relativi alla procedura per l'acquisizione dell'**abilitazione scientifica nazionale (ASN)** per le tornate 2018-2020 e 2020-2022 (art. 101, co. 6). Su tale previsione si sono poi innestate, durante l'esame parlamentare del [D.L. 22/2020 \(L. 41/2020\)](#), ulteriori novità (v. *infra*);
- ha istituito, per il **2020**, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), il **Fondo per le esigenze emergenziali** del sistema delle **università, anche non statali** legalmente

riconosciute, delle istituzioni **AFAM** (nonché degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR), con una dotazione pari a **€ 50 mln** (successivamente incrementati dal [D.L. 34/2020-L. 77/2020](#): v. *infra*). Delle risorse possono beneficiare anche i **collegi universitari di merito accreditati**. I criteri di riparto e di utilizzazione delle medesime risorse devono essere individuati con uno o più **decreti** del Ministro dell'università e della ricerca (art. 100, co. 1) (v. *infra*).

Infine, per fronteggiare le particolari condizioni di sofferenza del Servizio Sanitario Nazionale, lo stesso [D.L. 18/2020](#) ha disposto che:

- la **laurea magistrale** a ciclo unico in Medicina e chirurgia (classe LM/41) diviene **abilitante** all'esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione dell'**idoneità** conseguita al termine di un **tirocinio pratico-valutativo** di 3 mesi, da svolgere nell'ambito del corso di laurea medesimo. Sono state introdotte, altresì, **disposizioni transitorie** valide, in particolare, per gli studenti iscritti al suddetto corso di laurea alla data di entrata in vigore del decreto-legge e per i laureati in medicina e chirurgia il cui tirocinio non è stato svolto all'interno del corso di studi. Infine, sono state previste modalità semplificate per l'adeguamento degli **ordinamenti didattici** dei corsi di studio della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, a decorrere dall'a.a. 2020/2021 (art. 102, co. 1-4).

In attuazione di quest'ultima previsione, è intervenuto il [DM 2 aprile 2020, n. 8](#), recante l'adeguamento dell'ordinamento didattico della classe LM/41 - Medicina e Chirurgia di cui al DM 16 marzo 2007;

- l'**esame finale** dei corsi di laurea afferenti alle classi di laurea nelle **professioni sanitarie della riabilitazione, tecniche e della prevenzione** (L/SNT/2, L/SNT/3 e L/SNT/4), e alle classi di laurea nelle **professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche** (L/SNT/1), limitatamente alla seconda sessione dell'a.a. 2018-2019, può essere svolto con **modalità a distanza** e la **prova pratica** può svolgersi, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante il corso di studio, secondo le modalità alternative di cui al punto 2 della [circolare](#) del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016 e, cioè, tramite una prova con domande a risposta chiusa e a risposta aperta su casi clinici o situazioni paradigmatiche della pratica professionale. Inoltre, per la durata dell'emergenza, qualora il **riconoscimento di una qualifica professionale** per l'esercizio di una **professione sanitaria** è subordinato allo svolgimento di una **prova compensativa**, questa può essere svolta con **modalità a distanza** e la **prova pratica** può svolgersi secondo le medesime modalità alternative sopra indicate (art. 2-ter, co. 4, e art. 102, co. 5).

Successivamente, il [D.L. 8 aprile 2020, n. 22](#) (L. 41/2020) ha previsto che:

- con decreti del Ministro dell'università e della ricerca potevano essere individuate, fra l'altro, modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le **attività pratiche o di tirocinio** previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio (art. 6, co. 2).

In attuazione, è intervenuto il [DM 29 aprile 2020, n. 58](#) recante la definizione delle modalità di svolgimento delle **attività pratiche e laboratoriali obbligatorie e necessarie per il conseguimento dei titoli di studio** universitari;

- le **procedure elettorali** degli organi di università e istituzioni AFAM erano sospese **fino al 30 giugno 2020**. Gli **organi in carica proseguono** nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi (art. 7);
- è istituito un **VI quadrimestre** nella tornata di abilitazione scientifica nazionale (**ASN**) 2018-2020, con ulteriore differimento dei termini già differiti dal [D.L. 18/2020](#) (art. 7-bis);
- la data ultima per lo svolgimento dell'**ultima sessione** delle prove finali per il conseguimento del **titolo di studio** dell'a.a. **2018/2019** nelle istituzioni AFAM è fissata al **31 luglio 2020** (art. 7-quater).

Al riguardo, si ricorda che, a seguito di quanto previsto dall'art. 1, co. 1, lett. n), del [DPCM 26 aprile 2020](#), e della conseguente richiesta di adozione di specifiche disposizioni presentata dalle Conferenze nazionali dei direttori e presidenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori delle industrie artistiche con

nota 11 maggio 2020, con [DM 112 del 26 maggio 2020](#) erano state indicate le modalità di svolgimento dell'attività didattica in presenza presso le Istituzioni AFAM durante l'emergenza epidemiologica.

Il 9 aprile 2020, la VII Commissione della Camera ha svolto una [audizione](#) del Ministro dell'università e della ricerca sulle iniziative di competenza del dicastero per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso.

In tale occasione il Ministro, dando atto che il sistema universitario ha saputo rispondere all'emergenza come una vera e propria infrastruttura strategica del Paese – pur permanendo un *digital divide*, con particolare riferimento alla disponibilità di infrastrutture, che va superato –, ha ricordato che è stata rivolta una specifica attenzione alle esigenze degli **studenti con disabilità**, grazie alla sensibilizzazione operata dal MUR nei confronti della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) ed il coinvolgimento della Conferenza nazionale universitaria dei delegati per la disabilità (CNUDD).

Inoltre, ha evidenziato come, pur essendo la misura strettamente riconnessa all'autonomia degli atenei, d'intesa con questi ultimi, è stata **dilazionata** nel tempo la data di **riscossione** delle **tasse** universitarie.

Ha, inoltre, preannunciato che sarebbero state adottate iniziative a tutela del **diritto allo studio**, sarebbe stata valutata l'adozione di misure a tutela degli studenti che partecipano ai **percorsi Erasmus** e saranno sarebbero state valutate le questioni connesse alla presenza di **studenti stranieri** presso gli atenei italiani.

Il Ministro ha espresso soddisfazione anche per la risposta del mondo delle Istituzioni AFAM le quali, esercitando al meglio la loro autonomia, hanno saputo riorganizzare lo svolgimento della didattica, concentrando in questa fase i moduli di formazione teorica, fruibili anche online, o comunque continuando a svolgere, con creatività, anche le attività di esercitazione pratica.

L'audizione si è conclusa con la [replica](#) il 22 aprile 2020.

Nel frattempo, è intervenuto il [D.L. 19 maggio 2020, n. 34 \(L. 77/2020\)](#), che reca interventi rivolti anche a sostenere le università e le istituzioni AFAM nell'affrontare la fase post-emergenziale conseguente alla crisi epidemiologica in atto, nonché a supportare il diritto allo studio. A tal fine, in particolare, il testo, come modificato durante l'esame parlamentare:

- ha previsto un incremento di **€ 62 mln** del **Fondo per le esigenze emergenziali** del sistema dell'università, delle istituzioni **AFAM** e degli **enti pubblici di ricerca** vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, istituito dal [D.L. 18/2020 \(L. 27/2020\)](#). L'incremento deve essere utilizzato prioritariamente per iniziative a **sostegno** degli **studenti** che necessitino di servizi o strumenti per l'**accesso alla ricerca** o alla **didattica a distanza** (art. 236, co. 1).

In attuazione, è intervenuto il [DM 294 del 14 luglio 2020](#) che ha operato la seguente ripartizione: € 75 mln alle università statali, di cui € 30 mln per le finalità del [D.L. 18/2020](#) ed € 45 mln per le finalità del [D.L. 34/2020](#); € 7 mln alle università non statali, di cui € 3 mln per le finalità del [D.L. 18/2020](#) ed € 4 mln per le finalità del [D.L. 34/2020](#); € 8 mln alle Istituzioni AFAM statali, di cui € 3.350.000 per le finalità del [D.L. 18/2020](#) ed € 4.450.000 per le finalità del [D.L. 34/2020](#); € 1 mln alle Istituzioni AFAM non statali, di cui € 450.000 per le finalità del [D.L. 18/2020](#) ed € 550.000 per le finalità del [D.L. 34/2020](#); € 3 mln ai collegi universitari di merito accreditati, di cui € 2 mln le finalità del [D.L. 18/2020](#) ed € 1 per le finalità del [D.L. 34/2020](#); € 18 mln agli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, di cui € 11 mln per le finalità del [D.L. 18/2020](#) ed € 7 mln per le finalità del [D.L. 34/2020](#). Le risorse di cui all' [art. 100 del D.L. 18/2020](#) sono utilizzate dalle Istituzioni per misure straordinarie di sicurezza delle proprie sedi, rispetto all'emergenza sanitaria in atto, quali la sanificazione dei locali, l'implementazione delle disposizioni di distanziamento, la dotazione di adeguati dispositivi di protezione individuale e i connessi costi di formazione per la sicurezza. Le risorse di cui all' [art. 236 del D.L. 34/2020](#) sono prioritariamente destinate a: a) iniziative a sostegno degli studenti, attraverso l'acquisto da parte delle Istituzioni di appartenenza di dispositivi digitali e di quanto necessario per consentire l'accesso da remoto alle banche dati e l'accesso alle risorse bibliografiche, da destinare agli studenti. Gli studenti beneficiari sono individuati dalle Istituzioni secondo criteri finalizzati a contenere il fenomeno del "divario digitale". Le Istituzioni individuano altresì le modalità più idonee per consentire agli studenti beneficiari l'accesso ai servizi tramite l'identità digitale SPID, al fine di favorirne la diffusione; b) misure di pianificazione delle attività delle Istituzioni, anche in relazione all'avvio dell'a.a. 2020/2021, attraverso l'acquisto di dispositivi digitali e di quanto necessario per l'accesso alle piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca e alla didattica a distanza. Per ciascuna categoria, il DM ha individuato poi i criteri di ripartizione;

- per il **2020**, ha previsto un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (**FFO**) di **€ 165 mln** e un incremento del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni

AFAM di € 8 mln, allo scopo di ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell'**esonero**, totale o parziale, dal pagamento del **contributo onnicomprensivo annuale** (art. 236, co. 3).

In attuazione, è intervenuto, anzitutto, il [DM 234 del 26 giugno 2020](#) che ha disposto che le **università statali** provvedono, con riferimento alle iscrizioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale per l' **a.a. 2020/2021**:

a) all' **esonero totale** dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con **ISEE non superiore a € 20.000**, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, co. 255 e 256, della [L. 232/2016](#). Al finanziamento di tale misura sono destinati **€ 50 mln**, ripartiti fra le università in proporzione al valore dell'indicatore di perdita di gettito standard della contribuzione studentesca relativa agli studenti totalmente esonerati per l'a.a. 2020/2021;

b) ad incrementare l'entità dell' **esonero parziale** dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con **ISEE superiore a € 20.000 e non superiore a € 30.000**, in possesso dei restanti requisiti previsti dall' [art. 1, co. 257, della L. 232/2016](#), graduando in misura decrescente la percentuale di riduzione rispetto all'importo massimo dovuto ai sensi della stessa [L. 232/2016](#). Al finanziamento di tale misura sono destinati **€ 65 mln**, ripartiti tra le università in proporzione all'indicatore di perdita di gettito standard della contribuzione studentesca relativa agli studenti parzialmente esonerati per l'a.a. 2020/2021;

c) a disporre **ulteriori interventi** di esonero autonomamente definiti, in relazione alle condizioni specifiche in cui ciascun ateneo si troverà ad operare nel prossimo a.a., tenuto conto dei seguenti indirizzi e priorità:

i. ampliamento dell'esonero totale per gli studenti di cui alla lett. a) oltre la soglia dei € 20.000 di ISEE, ovvero ulteriore incremento dell'entità dell'esonero parziale per gli studenti di cui alla lett. b), fermo restando il principio di gradualità dell'esonero in relazione alla situazione economica del nucleo familiare dello studente;

ii. esonero totale o parziale di specifiche categorie di studenti individuate in relazione alla particolare situazione economica personale, anche autocertificata, tenuto conto della carriera universitaria individuale;

iii. esonero parziale, per gli studenti, con indicatore ISEE comunque non superiore a € 30.000, non in possesso dei requisiti di cui alle lett. a) e b), tenuto conto di quanto già previsto dall' [art. 1, co. 258, della L. 232/2016](#), ovvero per ulteriori categorie di studenti con situazioni personali diverse da quelle di cui al punto ii).

Al finanziamento di tale misura sono destinati **€ 50 mln**. Tale importo viene ripartito tra le università in proporzione al prodotto tra il numero degli studenti iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentato di uno, e il costo standard per studente dell'anno 2020, una volta accertate le ulteriori iniziative di esonero disposte da ciascun ateneo. Le eventuali risorse non utilizzate per tali finalità sono ripartite tra tutti gli atenei a ulteriore sostegno, prioritariamente, degli interventi per l'ampliamento dell'esonero totale, ovvero per l'incremento dell'entità dell'esonero parziale.

Ai fini dell'erogazione delle risorse disponibili, le università sono tenute a comunicare entro il **15 novembre 2020** i dati parziali e, entro il **15 marzo 2021**, i dati definitivi, necessari ai fini dell'erogazione di una prima quota e delle restanti risorse.

Successivamente, è intervenuto il [DM 295 del 14 luglio 2020](#) che ha disposto che le **istituzioni AFAM statali** provvedono, con riferimento alle iscrizioni ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello, per l'a.a. 2020/2021:

a) all'**esonero totale** dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE sia **non superiore a € 20.000**, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, co. 255 e 256, della [L. 232/2016](#). Al finanziamento di tale misura sono destinati **€ 2,5 mln**, ripartiti fra le istituzioni in proporzione all'indicatore di perdita di gettito standard della contribuzione studentesca relativa agli studenti totalmente esonerati per l'a.a. 2020/2021;

b) ad incrementare l'entità dell'**esonero parziale** dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con **ISEE superiore a € 20.000 e non superiore a € 30.000**, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, co. 257, della stessa [L. 232/2016](#), graduando in misura decrescente la percentuale di riduzione rispetto all'importo massimo dovuto ai sensi della stessa [L. 232/2016](#). Al finanziamento di tale misura sono destinati **€ 3 mln**, ripartiti fra le Istituzioni in proporzione all'indicatore di perdita di gettito standard della contribuzione studentesca relativa agli studenti esonerati parzialmente per l'a.a. 2020/2021;

c) a disporre **ulteriori interventi di esonero** autonomamente definiti, in relazione alle condizioni specifiche in cui ciascuna istituzione si troverà ad operare nel prossimo a.a., tenuto conto dei seguenti indirizzi e ordini di priorità:

i. ampliamento dell'esonero totale per gli studenti di cui alla lett. a) oltre la soglia dei € 20.000 euro di ISEE; ovvero ulteriore incremento dell'entità dell'esonero parziale per gli studenti di cui alla lett. b), fermo restando il principio di gradualità dell'esonero in relazione alla situazione economica del nucleo familiare dello studente;

ii. esonero totale o parziale di specifiche categorie di studenti individuate in relazione alla particolare situazione economica personale, anche autocertificata, tenuto conto della carriera universitaria individuale;

iii. esonero parziale, per gli studenti, con Indicatore ISEE comunque non superiore a € 30.000, non in possesso dei requisiti di cui alle lett. a) e b), tenuto conto di quanto già previsto dall'art. 1, co. 258, della [L. 232/2016](#), ovvero per ulteriori categorie di studenti con situazioni personali diverse da quelle di cui al punto ii).

Al finanziamento di tale misura sono destinati **€ 2,5 mln**, ripartiti tra le istituzioni in proporzione al numero degli studenti iscritti ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello, una volta accertate le ulteriori iniziative

di esonero disposte da ciascuna istituzione.

Ai fini dell'erogazione delle risorse disponibili, le università sono tenute a comunicare entro il **15 novembre 2020** i dati parziali e, entro il **15 marzo 2021**, i dati definitivi, necessari ai fini dell'erogazione di una prima quota e delle restanti risorse.

- per il **2020**, ha incrementato il **Fondo integrativo statale** per la concessione delle **borse di studio** di **€ 40 mln** (art. 236, co. 4);
- ha destinato **€ 20 mln** del complessivo incremento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione al **rimborso, fino al 31 luglio 2020**, del **canone dei contratti di locazione** stipulati da **studenti residenti in luogo diverso** rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, che abbiano un **ISEE fino a €15.000** (art. 29, co. 1-*bis*);
- per il **2020**, ha riconosciuto ad alcune categorie di **studenti** iscritti ai corsi universitari e delle istituzioni di alta formazione, nel limite di spesa di **€ 10 mln**, la **concessione gratuita di viaggio** sulla **rete ferroviaria italiana** per la durata di **un mese** a scelta e **l'ingresso a titolo gratuito**, per il medesimo periodo, in **musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche** situati nel territorio nazionale e nelle **mostre didattiche** che si svolgono in essi (art. 182, co. 1-*bis* e 1-*ter*);
- ha previsto che i **dottorandi di ricerca titolari di borse di studio** che terminano il percorso di dottorato nell'a.a. 2019/2020 possono chiedere una **proroga di 2 mesi** del termine finale del corso di studio, con conseguente mantenimento della borsa di studio. A tal fine, per il 2020 il **FFO** è stato incrementato di **€ 15 mln**. Inoltre, ha previsto che, per il 2020, il termine per la conclusione della **selezione per l'ammissione** ai corsi di dottorato è differito (dal 30 settembre) al **30 novembre** (art. 236, co. 5). Al contempo, ha destinato **€ 3 mln annui**, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, al finanziamento in via sperimentale, per gli anni **dal 2021 al 2023**, da parte dei **comuni presenti nelle aree interne del Paese**, anche in forma associata, di borse di studio per dottorati di ricerca (c.d. **dottorati comunali**) finalizzati allo studio e alla realizzazione di strategie locali volte allo sviluppo sostenibile, in coerenza con l'Agenda 2030 (art. 243, co. 1, capoverso 65-*sexies*);
- ha previsto la possibilità di **prorogare** la durata degli **assegni di ricerca** – che possono riguardare sia le università che gli enti pubblici di ricerca - in essere al 9 marzo 2020, per il periodo di tempo corrispondente alla eventuale sospensione dell'attività di ricerca (art. 236, co. 6). Inoltre, ha previsto che le procedure per il conferimento degli assegni di ricerca e le **procedure di reclutamento** già bandite dagli enti pubblici di ricerca possono essere concluse con la valutazione dei candidati e lo svolgimento di prove orali in **videoconferenza** (art. 250, co. 5);
- ha disposto che, per l'**acquisto di beni e servizi informatici** e di connettività inerenti all'**attività didattica** delle **università statali** e delle istituzioni **AFAM**, **non** trovano applicazione le disposizioni che prevedono il ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della **Consip** (art. 236, co. 2);
- ha posticipato (dal 2021) al **2023** l'applicazione delle **penalizzazioni economiche** previste – nell'ambito dei criteri di ripartizione delle risorse ordinarie – per le **università statali** che **non hanno rispettato il fabbisogno finanziario** programmato nell'esercizio precedente (art. 236, co. 7). Inoltre, con riferimento allo stesso fabbisogno, ha previsto che, nel **calcolo** dell'ammontare complessivo da non superare, si considerano (oltre all'incremento del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanze), le **maggiori risorse** assegnate, in ciascun anno di riferimento, al **FFO** (art. 238, co. 8);
- ha incrementato di **€ 3 mln** per il **2020** le risorse stanziare per sostenere le **attività sportive universitarie** e la **gestione** dei relativi **impianti**, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 217-*bis*).

Lo stesso [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#)) ha introdotto, poi, un **Piano di investimenti straordinari nella ricerca**, che prevede:

- l'autorizzazione all'assunzione, nel **2021**, di **ricercatori universitari** a tempo determinato di **tipo B** e di **ricercatori** a tempo indeterminato negli **enti pubblici di ricerca**. A tal fine, dal 2021 il **FFO** è incrementato di **€200 mln annui**; il Fondo ordinario per gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR (**FOE**) è incrementato di **€ 50 mln annui**, di cui € 45 mln da ripartire fra gli stessi enti pubblici di ricerca vigilati

dal MUR ed € 5 mln da ripartire fra gli altri enti pubblici di ricerca, ad esclusione di Istituto superiore di sanità ed ENEA (art. 238, co. 1-3);

- la definizione, da parte del Ministro dell'università e della ricerca, di un **nuovo programma per lo sviluppo dei Progetti di rilevante interesse nazionale** (PRIN) che, per complessità e natura, richiedano la collaborazione di più atenei o enti di ricerca. A tale scopo, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (**FIRST**) è incrementato di **€ 250 mln** per il **2021** e di **€ 300 mln** per il **2022** (art. 238, co. 4);
- l'incremento del **FFO** di **€ 100 mln** per il **2021** ed **€ 200 mln** annui a decorrere **dal 2022**, al fine di promuovere l'attività di ricerca (art. 238, co. 5);
- per il **2020**, la **non applicazione** alle università, agli enti pubblici di ricerca e all'Istituto italiano di tecnologia delle previsioni in materia di **risparmio** di spesa nel **settore informatico** introdotte dalla legge di bilancio 2020 (art. 238, co. 6);
- l'ammissione al finanziamento, da parte del MUR, anche prima della nomina dell'Esperto tecnico scientifico (ETS), dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale per la realizzazione di **progetti di ricerca e sviluppo di cooperazione internazionale** (art. 238, co. 7).

Da ultimo, il 20 maggio 2020 la VII Commissione della Camera ha approvato la [risoluzione 8-00074](#) (sintesi delle risoluzioni 7-00459, 7-00460, 7-00462, 7-00468, 7-00469, 7-00473 e 7-00477), contenente 25 impegni al Governo per la fase in atto e per quella che seguirà.